

Rep.Gen.n. 83/2018

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco
Autorizzazione ad assolvere l'imposta di bollo in
modo virtuale dell'Agenzia delle Entrate -
Direzione Prov.le di Lecco - Ufficio Territoriale di
Lecco n. 4665 del 15/02/2016 - art. 3/2016. Il
pagamento è avvenuto in modo virtuale (2° comma
art. 15 D.P.R. n. 642/1972)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' NEFROLOGICA

TRA

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (di seguito denominata ASST di Lecco), con sede in Lecco, in via dell'Eremo n. 9/11, codice fiscale e partita IVA 03622120131, rappresentata per il presente atto dal Direttore U.O.C. Affari Generali Avv. Luisa Fumagalli, su delega del Direttore Generale
In esecuzione della deliberazione n. 292 del 2 maggio 2018

E

l' Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario (di seguito denominata ASST della Valtellina), con sede in Sondrio, in Via Stelvio n. 25, codice fiscale e partita IVA n. 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2016

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L' ASST di Lecco garantisce lo svolgimento di attività nefrologica consistente nell' esecuzione da parte del Dr. Giuseppe Paolo Maria Bacchini, Dirigente Medico della U.O.C. Nefrologia e Dialisi, di interventi su pazienti nefropatici e nella formazione del team chirurgico nefrologico della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di Sondrio, da effettuarsi presso il medesimo Presidio dell' ASST della Valtellina mediante indicativamente un

accesso mensile. I predetti accessi dovranno avere una durata massima di n. 5 ore.

ART. 2

L'attività di cui all'art. 1 sarà svolta al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto della normativa dettata nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro e non dovrà intralciare gli obblighi di lavoro sia ordinario che straordinario del dipendente nei confronti dell' ASST di Lecco.

ART. 3

Il compenso dovuto dall' ASST della Valtellina per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1 è pari a Euro 420,00= ad accesso, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal dipendente, nella misura prevista dalla vigente normativa. Si precisa che il rimborso chilometrico per accesso sarà calcolato sulla distanza di Km 173,00 complessivi sulla base dell'importo individuato con determina dell'ASST di Lecco.

I compensi, così come sopra determinati, dovranno essere versati direttamente all' ASST di Lecco, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura. Al dipendente interessato sarà corrisposta la quota spettante, nella misura stabilita dal regolamento aziendale vigente.

ART. 4

L' ASST della Valtellina è tenuta ad inviare all'ASST di Lecco entro il giorno 15 di ogni mese il calendario dei relativi accessi (giorni ed orario) relativi al mese precedente.

ART. 5

L' ASST della Valtellina provvederà alla copertura assicurativa per danni arrecati a terzi in occasione dello svolgimento dell'attività. L'ASST di Lecco

declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni subiti dal proprio dipendente in occasione dello svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione.

E' in ogni caso esclusa qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'ASST di Lecco.

L'ASST della Valtellina garantisce inoltre l'applicazione di tutte le disposizioni in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST di Lecco.

ART. 6

L'attività in oggetto è regolata unicamente dalla presente convenzione, con esclusione di ogni possibilità di accordi diretti tra l' ASST della Valtellina e il dipendente dell'ASST di Lecco che effettua le prestazioni oggetto della stessa.

ART. 7

La presente convenzione è:

- esente da IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1 n. 19 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 26/4/1986 n. 131;
- soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico dell'ASST della Valtellina.

ART. 8

L'ASST di Lecco, l'ASST della Valtellina e i rispettivi incaricati che, nello svolgimento dell'attività oggetto della convenzione vengono a conoscenza e trattano dati personali e sensibili, si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice della Privacy". L'ASST di Lecco e l'ASST della Valtellina, informate in merito a quanto previsto dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto del Codice della Privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali, connessi al rapporto contrattuale.

ART. 9

La presente convenzione decorre dall' 01.05.2018 e scade il 30.04.2019. La stessa potrà cessare anche prima della scadenza previa comunicazione formale di una delle parti, da recapitare con pec, con preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 10

In caso di controversia le parti eleggono la competenza del Foro di Lecco.

Il testo verrà sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/1990, introdotto dall'art.6 del D.L.179/2012 convertito in L.221/2012.

Lecco,

Per l'ASST di Lecco
IL DIRETTORE U.O.C.
AFFARI GENERALI
(Avv. Luisa Fumagalli)

Sondrio,

Per l'ASST della Valtellina
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Carlo Maria Iacomino)

**Le parti stipulanti approvano specificatamente l'art 10 sul Foro
Competente.**

Lecco,

Per l'ASST di Lecco
IL DIRETTORE U.O.C.
AFFARI GENERALI
(Avv. Luisa Fumagalli)

Sondrio,

Per l'ASST della Valtellina
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Carlo Maria Iacomino)